

L.R. Toscana 7 dicembre 2005, n. 66 ⁽¹⁾.

Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 16 dicembre 2005, n. 45, parte prima.

(2) Titolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56. Il testo originario era così formulato: «Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura».

(3) Con *Delib.C.R. 18 ottobre 2006, n. 110* e con *Delib.C.R. 24 luglio 2007, n. 75* è stato approvato il programma annuale della pesca professionale e dell'acquacoltura, attuativo della presente legge rispettivamente, per gli anni 2006 e 2007-2010. Con *Delib.G.R. 29 giugno 2009, n. 571*, con *Delib.G.R. 31 marzo 2010, n. 394* e con *Delib.G.R. 5 settembre 2011, n. 754* è stata data attuazione al programma pluriennale della pesca professionale e dell'acquacoltura 2007-2010, rispettivamente per l'annualità 2009 e per l'annualità 2010. Vedi, anche, il *D. Dirig. reg. 8 novembre 2017, n. 16350*.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto della legge e finalità.

1. La presente legge disciplina:

a) gli interventi di sostegno e di valorizzazione delle risorse ittiche rivolti alle imprese di pesca e di acquacoltura;

b) il rilascio delle licenze di pesca;

c) l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marittime territoriali antistanti il litorale della Regione ⁽⁴⁾.

2. Le politiche della Regione Toscana in materia di pesca professionale e di acquacoltura si ispirano ai principi di sostenibilità e responsabilità nei confronti dell'ambiente e dei consumatori ed a tal fine:

a) sostengono prioritariamente le produzioni sicure e di qualità;

b) incentivano la multifunzionalità delle imprese di pesca e di acquacoltura;

c) si avvalgono della concertazione con le associazioni di categoria e della consultazione delle istituzioni della ricerca scientifica e delle proprie agenzie; ⁽⁵⁾

d) favoriscono l'autonoma iniziativa delle associazioni di categoria per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà.

(4) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26*. Il testo precedente era così formulato: «c) la pesca esercitata nelle acque marittime territoriali antistanti il litorale della Regione.».

(5) Lettera così modificata dall'*art. 97, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20*, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 112 della medesima legge*).

Art. 2 *Competenze della Regione* ⁽⁶⁾.

1. Salvo quanto indicato all'articolo 3, la Regione esercita le funzioni amministrative previste dalla presente legge.

(6) Articolo sostituito dall'*art. 2, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56*, modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58* e nuovamente sostituito dall'*art. 98, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20*, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 112 della medesima legge*). Il testo precedente l'ultima sostituzione era così formulato: «Art. 2. Competenze della Regione. 1. Sono riservate alla Regione le funzioni concernenti:

Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58*. Il testo originario era così formulato: «f) la definizione di programmi di ricerca nei settori della pesca e dell'acquacoltura da svolgere attraverso le agenzie regionali .».

- a) i rapporti con le altre regioni, con lo Stato e con l'Unione europea;
 - b) la programmazione degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura;
 - c) la definizione delle regole e dei modi di pesca;
 - d) il riconoscimento del distretto di pesca;
 - e) il rilascio dell'autorizzazione alle pesche speciali, alla pesca del novellame e alla pesca per fini scientifici;
 - f) la definizione di programmi di ricerca nei settori della pesca e dell'acquacoltura.».
-

Art. 3

Competenze dei comuni. ⁽⁷⁾

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di ittiturismo e di acquacoltura in mare ⁽⁸⁾.

(7) Articolo sostituito dall'art. 3, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56, modificato dall'art. 2, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58 e nuovamente sostituito dall'art. 99, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge). Il testo precedente l'ultima sostituzione era così formulato: «Art. 3. Competenze degli enti locali. 1. È competenza delle province quanto non espressamente riservato dalla presente legge alla Regione, ai comuni e alle agenzie regionali. In particolare le province:

a) attuano sul territorio di competenza le misure e le azioni del piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui alla [legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1](#) (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate dal piano stesso;

b) [gestiscono i piani provinciali];

c) rilasciano le licenze di pesca nel rispetto dell'articolo 12;

d) esercitano le funzioni amministrative in materia di pescaturismo.

2. I comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di ittiturismo.».

(8) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26.

Art. 4

Supporto tecnico alla programmazione regionale ⁽⁹⁾.

1. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) svolge, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, le attività istituzionali previste nella carta dei servizi di cui all'[articolo 13 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30](#) (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT").

2. La Regione, per le attività a supporto della programmazione regionale, può avvalersi altresì di soggetti scientifici riconosciuti, che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, individuati con le procedure di evidenza pubblica.

(9) Articolo dapprima modificato dall'art. 78, commi 1, 2 e 3, L.R. 18 giugno 2012, n. 29 e poi così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Competenze ARPAT . 1. Conformemente a quanto previsto dall'[articolo 2,](#)

comma 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'*articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*) recante l'equiparazione degli imprenditori ittici agli imprenditori agricoli, l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo e forestale (ARSIA) esercita le competenze di cui all'*articolo 3 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37* (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale) applicabili allo specifico settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) svolge per il settore della pesca e dell'acquacoltura le attività istituzionali previste nella carta dei servizi di cui all'*articolo 13 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30* (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT").».

Art. 5

Definizioni ⁽¹⁰⁾

1. Ai fini della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi valgono le definizioni indicate nel presente articolo.

2. La pesca professionale marittima è l'attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.

3. Rientrano nelle attività di pesca professionale marittima il pescaturismo e l'ittiturismo, come disciplinate dal capo III, sezione I.

4. Sono attività connesse a quelle di pesca professionale marittima, purché non prevalenti ed effettuate dall'imprenditore mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'impresa normalmente impiegate, le seguenti:

a) trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;

b) attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.

5. L'acquacoltura è l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.

6. Sono attività connesse all'acquacoltura le seguenti:

a) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di cui alla lettera b);

b) fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'impresa normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese quelle di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso;

c) attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.

7. È imprenditore ittico:

a) il titolare di licenza di pesca che esercita professionalmente, in forma singola, associata o societaria, le attività di pesca professionale marittima di cui ai commi 2, 3 e 4;

b) l'acquacoltore che esercita, in forma singola o associate, le attività di cui ai commi 5 e 6;

c) le cooperative di imprenditori ittici e i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci oppure forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di pesca e di acquacoltura di cui, rispettivamente ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

8. La pesca costiera è l'attività esercitata a fini economici:

a) da terra o avvalendosi di navi abilitate alla navigazione entro 6 miglia costa, denominata "pesca costiera locale";

b) con imbarcazioni di lunghezza massima fuori tutto inferiore a 12 metri, che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'*allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004* della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria, entro 12 miglia dalla costa, denominata pesca costiera artigianale;

c) con imbarcazioni a ciò abilitate entro 40 miglia dalla costa, denominata pesca costiera ravvicinata.

9. La pesca non professionale marittima sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. È esercitata senza fine di lucro mediante le seguenti modalità:

a) pesca ricreativa in mare: l'attività di cattura e prelievo esercitata nel tempo libero, senza fine di lucro;

b) pesca sportiva in mare: l'attività di pesca ricreativa effettuata durante le gare agonistiche;

c) pesca scientifica: l'attività di cattura e prelievo esercitata da soggetti abilitati a fini di studio e di ricerca scientifica applicata.

10. Per associazioni di categoria si intendono le associazioni rappresentative delle cooperative della pesca, le associazioni rappresentative degli acquacoltori, le associazioni rappresentative degli armatori, riconosciute a livello nazionale e operanti in Toscana.

(10) Articolo dapprima modificato dall'[art. 4, commi 1 e 2, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56](#) e poi così sostituito dall'[art. 4, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. Definizioni. 1. Ai fini della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi valgono le seguenti definizioni:

a) attività di pesca: ogni azione diretta a catturare e prelevare organismi viventi nelle acque mediante attrezzi a ciò destinati;

b) pesca marittima: ogni azione diretta a catturare specie viventi nelle acque del mare territoriale, all'esterno della congiungente i punti più foranei delle foci dei fiumi e degli sbocchi in mare degli altri corsi d'acqua, naturali ed artificiali. È considerata ad ogni effetto pesca marittima la pesca esercitata nelle lagune e nei bacini di acqua salsa o salmastra;

c) pesca costiera:

1) pesca costiera locale: attività di pesca esercitata a fini economici da terra o avvalendosi di navi abilitate alla navigazione entro 6 miglia dalla costa;

2) piccola pesca artigianale: attività di pesca esercitata a fini economici con imbarcazioni di lunghezza massima fuori tutto, uguale o inferiore a 12 metri e di stazza inferiore alle 10 tonnellate, entro 12 miglia dalla costa;

3) pesca costiera ravvicinata: attività di pesca esercitata a fini economici con imbarcazioni a ciò abilitate entro 40 miglia dalla costa;

d) pesca professionale marittima: le attività di cattura e prelievo, come definite alla lettera b) esercitate da soggetti abilitati che svolgono tale attività come esclusiva o prevalente in termini di reddito;

e) pesca-turismo: l'attività di cattura e prelievo esercitata a fini economici, da imprenditori ittici singoli o associati in imprese o cooperative, con imbarcazioni da pesca e con l'imbarco di persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico-ricreative ;

f) pesca sportiva in mare: l'attività di cattura e prelievo esercitata nel tempo libero, senza fine di lucro;

g) acquacoltura: insieme delle pratiche volte alla produzione di specie animali e vegetali, in ambiente acquatico, mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

j) pesca scientifica: l'attività di cattura e prelievo esercitata da soggetti abilitati a fini di studio e di ricerca scientifica applicata;

k) imprenditore ittico:

1) chi esercita un'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci e le attività di cui agli articoli 17 e 17-sexies;

2) le cooperative di imprenditori ittici e i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci oppure forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di pesca e di acquacoltura e le attività di cui agli articoli 17 e 17-sexies;

3) sono altresì imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di pesca, di acquicoltura e le attività di cui agli articoli 17 e 17-sexies ;

l) associazioni di categoria: le associazioni rappresentative delle cooperative della pesca, le associazioni rappresentative degli acquacoltori, le associazioni rappresentative degli armatori, riconosciute a livello nazionale ed operanti in Toscana.».

Capo II - Programmazione degli interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura

Art. 6 *Azioni.*

[1. Le azioni hanno per oggetto:

a) il monitoraggio e l'identificazione dei fabbisogni di innovazione e di sviluppo del settore;

b) la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo tecnologico e la divulgazione;

c) la promozione, la pubblicità dei prodotti e dei consumi ittici e la promozione di nuovi sbocchi di mercato per gli stessi prodotti;

d) gli interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza nel settore;

e) il miglioramento della qualità dei prodotti;

f) gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo della flotta, l'abbandono definitivo e riconversione delle attività di pesca e gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo degli impianti di acquacoltura;

g) gli interventi di ammodernamento, razionalizzazione e nuova realizzazione di strutture ed infrastrutture di servizio alla pesca ed all'acquacoltura, con particolare riguardo alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni locali;

h) lo sviluppo della piccola pesca costiera anche attraverso il sostegno alle imprese esercitanti questa tipologia di pesca;

i) l'incentivazione delle attività di pesca-turismo ed ittiturismo;

j) l'assistenza e consulenza rivolte alle imprese di pesca e agli operatori del settore;

k) la formazione professionale indirizzata agli imprenditori ed addetti ai settori della pesca e dell'acquacoltura;

l) i contributi a parziale copertura dei danni a favore dei pescatori e degli acquacoltori singoli o associati che abbiano subito gravi danni a seguito di calamità naturali o di avversità meteo-marine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

m) il sostegno alla stipula di convenzioni tra soggetti pubblici e le associazioni di categoria o le strutture che ne siano unitaria espressione o consorzi rappresentativi delle locali imprese di pesca volte:

1) alla promozione e sviluppo dell'associazionismo nel settore finalizzato a migliorare la gestione delle produzioni, migliorarne l'integrazione con la complessiva filiera agro-alimentare, la gestione delle strutture di servizio alla pesca ed all'acquacoltura, il trasferimento di innovazione alle imprese, l'informazione e la divulgazione;

2) all'incentivazione della conversione delle motorizzazioni marine a nuove motorizzazioni a più basso impatto ambientale con priorità per l'utilizzo di carburanti derivanti da produzioni agricole;

3) all'assistenza nella gestione amministrativa delle imprese finalizzata a conseguire la riduzione dei tempi procedurali e la semplificazione amministrativa;

4) alla messa a punto di sistemi di controllo e di tracciabilità della filiera ittica;

5) alla sperimentazione di pratiche di pesca responsabile e di attività integrative del reddito derivante dalla pesca, con particolare riguardo alle attività di tutela dell'ecosistema;

6) alla tutela e valorizzazione delle produzioni locali;

7) alla bonifica dell'ecosistema marino con particolare riferimento al recupero di rifiuti dispersi in mare;

n) gli studi e le ricerche inerenti il settore, in particolare orientati a:

1) valutare la consistenza delle risorse biologiche marine interessanti la pesca professionale;

2) promuovere innovazioni tecniche e scientifiche per migliorare la sostenibilità del prelievo, per migliorare la gestione delle risorse, la salubrità dei prodotti, la loro trasformazione e commercializzazione, le condizioni della sicurezza a bordo e l'innovazione aziendale] ⁽¹¹⁾.

(11) Articolo abrogato dall'art. 5, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56.

Art. 7

Interventi di sostegno per la pesca professionale e l'acquacoltura ⁽¹²⁾.

1. La Regione, nell'ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla [legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1](#) (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla [L.R. 20/2008](#)), persegue le finalità di cui all'articolo 1 individuando le tipologie di interventi necessarie per l'attuazione delle stesse ⁽¹³⁾

1-bis. Con il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e con la relativa nota di aggiornamento la Regione stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, gli interventi di incentivazione della pesca professionale e dell'acquacoltura ⁽¹⁴⁾.

2. Tra gli interventi di cui al comma 1-bis è compreso il sostegno alla stipula di convenzioni tra soggetti pubblici e le associazioni di categoria o le strutture che ne sono unitaria espressione o consorzi rappresentativi delle locali imprese di pesca ⁽¹⁵⁾

(12) Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56. Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Programma regionale per la pesca e l'acquacoltura. 1. La Giunta regionale, ai sensi della [legge regionale 11 agosto 1999, n. 49](#) (Norme in materia di programmazione regionale) adotta e propone per l'approvazione al Consiglio regionale il programma regionale per la pesca e l'acquacoltura, di seguito denominato programma.

2. Il programma dispone l'attuazione delle politiche regionali in materia di pesca ed acquacoltura per un periodo corrispondente a quello del piano regionale di sviluppo e si coordina, per l'acquacoltura, con il programma di sviluppo dell'acquacoltura di cui all'[articolo 4 della legge](#)

regionale 20 marzo 2000, n. 33 (Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica).

3. La Giunta regionale nella redazione del programma tiene conto degli indirizzi e delle proposte espressi dalla Commissione di cui all'articolo 9.

4. Per la redazione del programma, la Giunta regionale si avvale, altresì, delle agenzie regionali ARPAT ed ARSIA secondo le loro rispettive competenze.

5. Il programma, in coerenza con il modello analitico previsto dalla vigente normativa regionale:

a) analizza la situazione del settore in ambito regionale;

b) fissa gli obiettivi che si intendono perseguire ed indica i beneficiari, nell'ambito di quelli individuati dall'articolo 8;

c) descrive le tipologie di intervento finanziabili tra quelle descritte nell'articolo 6 e ne fissa le priorità;

d) determina le risorse complessive da destinare all'attuazione del programma, specificando in particolare quelle relative alla sua prima annualità;

e) determina la ripartizione delle risorse fra le province conseguente alla definizione di obiettivi criteri ed in relazione alle competenze loro trasferite e le relative procedure di assegnazione;

f) determina il livello percentuale di co-finanziamento da parte dei beneficiari per le diverse tipologie di intervento;

g) indica le fasi della procedura per attivare i diversi interventi e le modalità di monitoraggio del programma;

h) definisce gli eventuali interventi sanzionatori e di revoca dei finanziamenti;

i) definisce la tipologia e le modalità di controllo circa il corretto impiego delle risorse da parte dei soggetti beneficiari pubblici e privati;

j) detta opportuni indirizzi e direttive alle agenzie regionali, in ordine alle loro rispettive competenze nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

6. Il programma indica il quadro finanziario, annualmente aggiornato, in relazione alle risorse regionali rese disponibili ed a quelle aggiuntive di provenienza comunitaria e nazionale per le quali si prevede l'iscrizione nel bilancio della Regione Toscana.

7. Il programma, tenendo conto degli studi e ricerche di cui all'articolo 6, comma 1, lettera n), può definire le strategie di intervento e le relative modalità di attuazione anche in riferimento a:

a) limitazioni temporanee delle attività di pesca per aree determinate;

b) individuazione di aree marine e di aree interne in cui sia possibile esercitare attività di allevamento;

c) determinazione di modalità temporanee di utilizzo delle diverse attrezzature di pesca consentite.

8. Il programma stabilisce, in relazione alle diverse tipologie di pesca, per ciascuna provincia, il numero massimo delle licenze di pesca concedibili, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono comunque complessivamente superare quelle rilasciate, alla stessa data, dal Ministero delle politiche agricole e forestali (MIPAF), alle imprese iscritte nei registri delle imprese di pesca, di cui all'[articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963](#) (Disciplina della pesca marittima) tenuti dalle Capitanerie di porto della Toscana e che a tale data risultino in corso di validità. Il numero delle licenze viene adeguato ad ogni eventuale ulteriore contingentamento effettuato dal MIPAF in esecuzione delle disposizioni comunitarie in materia di riduzione dello sforzo di pesca.».

(13) Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26](#). Il testo precedente era così formulato: «1. Gli atti della programmazione regionale individuano gli interventi di incentivazione della pesca professionale, dell'acquacoltura e le attività di cui agli articoli 17 e 17-sexies.». In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'[art. 5, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58](#) e dall'[art. 100, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20](#).

(14) Comma inserito dall'[art. 3, comma 2, L.R. 30 maggio 2018, n. 26](#).

(15) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 3, L.R. 30 maggio 2018, n. 26](#).

Art. 8

Beneficiari degli interventi.

[1. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono:

- a) gli imprenditori ittici singoli ed associati e le associazioni di categoria;
- b) gli enti locali;
- c) le agenzie regionali.

2. Se i beneficiari sono enti locali o agenzie regionali e gli interventi rientrano fra i loro fini istituzionali, le risorse sono assegnate in forma diretta; negli altri casi sono assegnate a mezzo di bandi ad evidenza pubblica, conformemente alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

3. Le risorse finalizzate alla realizzazione, da parte delle associazioni di categoria, degli interventi descritti all'articolo 6, comma 1, lettere d), k), m), sono assegnate a mezzo di specifiche convenzioni stipulate con le medesime associazioni.

4. Le quote di partecipazione finanziaria dei soggetti beneficiari alla realizzazione degli interventi sono determinate nel rispetto della normativa comunitaria vigente] ⁽¹⁶⁾.

(16) Articolo abrogato dall'[art. 7, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56](#).

Art. 9

Commissione consultiva regionale della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁷⁾.

1. È istituita la commissione consultiva regionale della pesca e dell'acquacoltura, di seguito denominata commissione consultiva, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. La commissione consultiva:

a) esprime pareri su tematiche riguardanti la pesca e l'acquacoltura;

b) propone interventi di incentivazione della pesca professionale e dell'acquacoltura ai fini della predisposizione del DEFR e della relativa nota di aggiornamento di cui alla [L.R. 1/2015](#);

c) esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca e di acquacoltura ⁽¹⁸⁾.

3. La commissione consultiva è composta da:

a) il dirigente del competente settore della Giunta regionale, che la presiede;

b) un funzionario regionale del competente settore della Giunta regionale; ⁽¹⁹⁾

c) due componenti dei comuni costieri designati da ANCI; ⁽²⁰⁾

d) un componente in rappresentanza dell'Autorità portuale regionale di cui alla [legge regionale 28 maggio 2012, n. 23](#) (Istituzione dell'Autorità portuale regionale);

e) un componente in rappresentanza della Direzione marittima della Toscana-Livorno;

f) un componente in rappresentanza di ciascuna associazione di categoria, come definite all'articolo 5, comma 10 ⁽²¹⁾;

g) un componente in rappresentanza dell'ARPAT;

h) un componente in rappresentanza del Centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata di Livorno (CIBM).

4. [La commissione consultiva, su richiesta della Regione, elabora proposte per la predisposizione, negli atti della programmazione regionale, degli interventi di incentivazione della pesca professionale e dell'acquacoltura ed esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca e di acquacoltura] ⁽²²⁾.

5. La commissione consultiva è validamente costituita con la nomina di almeno nove componenti e dura in carica cinque anni. Il funzionamento della commissione è disciplinato da un regolamento interno ⁽²³⁾.

6. La partecipazione alla commissione consultiva è gratuita.

(17) Articolo così sostituito dall'art. 8, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 e dall'art. 6, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Comitato tecnico per la pesca e l'acquacoltura. 1. È istituito presso la competente struttura della Giunta regionale il comitato tecnico per la pesca e l'acquacoltura, di seguito denominato comitato.

2. Il comitato, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è composto come segue:

a) da un dirigente della direzione generale regionale competente in materia di pesca e acquacoltura o da un suo delegato, che la presiede;

b) da un rappresentante del Consorzio per il Centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata (CIBM);

c) da un rappresentante per ciascuna provincia costiera o nel cui territorio sono situati uno o più impianti di acquacoltura;

d) da un rappresentante per ciascuna associazione di categoria, come definite all'articolo 5, comma 1, lettera l);

e) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) da un rappresentante dell'autorità marittima regionale.

3. Il comitato elabora proposte per la predisposizione nel PAR degli interventi di incentivazione della pesca professionale e dell'acquacoltura ed esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca e di acquacoltura.

4. Il funzionamento del comitato è disciplinato da un regolamento interno.

5. La partecipazione al comitato è gratuita.».

(18) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26. Il testo precedente era così formulato: «2. La commissione consultiva esprime pareri su tematiche riguardanti la pesca e l'acquacoltura.».

(19) Lettera così sostituita dall'art. 101, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b) due componenti, in rappresentanza delle province costiere, designati congiuntamente dalle stesse;».

(20) Lettera così sostituita dall'art. 101, comma 2, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «c) un componente in rappresentanza delle province rimanenti designato congiuntamente dalle stesse; ».

(21) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, L.R. 30 maggio 2018, n. 26. Il testo precedente era così formulato: «f) un componente in rappresentanza delle associazioni di categoria, come definite all'articolo 5, comma 10, designato congiuntamente dalle stesse;».

(22) Comma dapprima modificato dall'art. 101, comma 3, L.R. 1° marzo 2016, n. 20 e poi abrogato dall'art. 4, comma 3, L.R. 30 maggio 2018, n. 26.

(23) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 4, L.R. 30 maggio 2018, n. 26. Il testo precedente era così formulato: «5. Il funzionamento della commissione è disciplinato da un regolamento interno.».

Art. 10

Distretto di pesca e di acquacoltura.

1. Il distretto di pesca e di acquacoltura (di seguito denominato distretto) è costituito con accordo di partenariato tra soggetti pubblici e privati, che operano nel sistema produttivo regionale della pesca e dell'acquacoltura, al fine di consolidare e rafforzare l'aggregazione e il confronto degli interessi dei partner e di valorizzare lo sviluppo del settore.

2. [La Giunta regionale riconosce il distretto, previo parere del comitato di cui all'articolo 9] ⁽²⁴⁾.

3. L'accordo di partenariato di cui al comma 1 assume validità a condizione che ad esso aderiscano i comuni costieri oppure i comuni nel cui territorio sia situato almeno un impianto di acquacoltura e le associazioni di categoria interessate. ⁽²⁵⁾

4. La Giunta regionale determina:

a) i criteri di organizzazione del distretto;

b) i contenuti minimi della strategia di sviluppo del distretto, anche ai fini del suo riconoscimento;

c) la procedura per il riconoscimento del distretto.

5. Nel caso di perdita dei requisiti di cui al comma 3 e di mancata definizione, da parte del distretto, dei contenuti di cui al comma 4, lettera b), la Giunta revoca il riconoscimento.

(24) Comma prima modificato dall'art. 9, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 e poi abrogato dall'art. 7, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.

(25) Comma così sostituito dall'art. 102, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge). Il testo

precedente era così formulato: «3. L'accordo di partenariato di cui al comma 1 assume validità a condizione che ad esso aderiscano le province costiere e le province in cui sia situato almeno un impianto di acquacoltura della Toscana e le associazioni di categoria interessate.».

Art. 11
Attività del distretto.

1. Il distretto, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 10, svolge le seguenti funzioni:

a) favorisce e rafforza il dialogo e l'interazione fra i diversi soggetti pubblici e privati che vi hanno aderito, creando le più favorevoli condizioni operative;

b) sostiene e coordina iniziative di marketing promuovendo l'immagine del territorio, del mare e delle produzioni ittiche;

c) promuove attività conoscitive ed informative finalizzate allo studio ed al monitoraggio di problemi a carattere economico, ambientale, territoriale, sociale e culturale;

d) promuove al fine della massima valorizzazione delle risorse disponibili il coordinamento delle varie politiche di gestione del territorio, del mare e di sviluppo del settore;

e) favorisce le iniziative di programmazione negoziata e di patti d'area interessanti l'ambito del distretto;

f) favorisce la stipula di convenzioni fra i comuni aderenti e i consorzi di pescatori e acquacoltori rappresentativi delle locali imprese di pesca e acquacoltura per l'attuazione di interventi unitariamente proposti dai soggetti aderenti al distretto. ⁽²⁶⁾

2. La competente struttura della Giunta regionale, con le risorse di cui all'articolo 7, partecipa al finanziamento degli interventi proposti volti a promuovere e rafforzare nell'ambito distrettuale la gestione delle risorse e le opportunità presenti. ⁽²⁷⁾

⁽²⁶⁾ Lettera così sostituita dall'*art. 103, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20*, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 112* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «f) favorisce la stipula di convenzioni fra province aderenti e consorzi di pescatori e acquacoltori rappresentativi delle locali imprese di pesca e acquacoltura per l'attuazione di interventi di competenza delle province e di interventi unitariamente proposti dai soggetti aderenti al distretto.».

(27) Comma così modificato prima dall'art. 10, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 e poi dall'art. 103, comma 2, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge).

Capo III - Disciplina della pesca

Art. 12

Esercizio della pesca ⁽²⁸⁾.

1. Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'articolo 149 del codice della navigazione, per esercitare la pesca professionale devono essere muniti di apposita licenza.

2. Le licenze di pesca, in considerazione del carattere sovracomunale del mare territoriale antistante il territorio regionale, sono rilasciate dalla competente struttura della Giunta regionale nel rispetto di quanto stabilito ai sensi del comma 5-bis e dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) ⁽²⁹⁾.

3. Le licenze di pesca rilasciate ai sensi della presente legge sostituiscono ad ogni effetto le licenze già rilasciate ai sensi della [legge 17 febbraio 1982, n. 41](#) (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima).

4. Le licenze hanno validità di otto anni dalla data di rilascio e sono rinnovabili a richiesta dell'interessato. Il rilascio e il rinnovo della licenza di pesca sono subordinati al pagamento degli oneri di concessione fissati dal regolamento di cui all'articolo 14 comma 1 lettera a). ⁽³⁰⁾

5. Per l'esercizio della pesca professionale subacquea la competente struttura della Giunta regionale rilascia la licenza annuale, nel rispetto del numero massimo fissato dalla Giunta regionale e con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) ⁽³¹⁾.

5-bis. La Giunta regionale stabilisce, con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, in relazione alle diverse tipologie di pesce per ogni ambito provinciale, il numero massimo delle licenze di pesca concedibili che, alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, non possono, comunque complessivamente superare quelle rilasciate, a quella data, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) alle imprese iscritte nei registri delle imprese di pesca, tenuti dalle capitanerie di porto della Toscana e che risultano in corso di validità. Il numero delle licenze viene adeguato a ogni eventuale ulteriore contingentamento effettuato dal MIPAAF in esecuzione delle disposizioni comunitarie in materia di riduzione dello sforzo di pesca ⁽³²⁾.

5-ter. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sulla base di studi e ricerche, può stabilire:

- a) limitazioni temporanee delle attività di pesca per aree determinate;
 - b) modalità temporanee di utilizzo delle diverse attrezzature di pesca consentite;
 - c) la delimitazione delle aree marine e aree interne in cui sia possibile esercitare attività di allevamento ⁽³³⁾ ⁽³⁴⁾.
-

(28) Rubrica così sostituita dall'*art. 11, comma 1, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56*. Il testo originario era così formulato: «Rilascio delle licenze di pesca.».

(29) Comma così modificato prima dall'*art. 11, comma 2, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56* e poi dall'*art. 104, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20*, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 112 della medesima legge*).

(30) Comma così modificato dall'*art. 104, comma 2, L.R. 1° marzo 2016, n. 20*, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 112 della medesima legge*).

(31) Comma così modificato prima dall'*art. 11, comma 3, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56* e poi dall'*art. 104, comma 3, L.R. 1° marzo 2016, n. 20*, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 112 della medesima legge*).

(32) Comma aggiunto dall'*art. 11, comma 4, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56* e poi così modificato dall'*art. 104, comma 4, L.R. 1° marzo 2016, n. 20*, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 112 della medesima legge*).

(33) Comma aggiunto dall'*art. 11, comma 5, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56*.

(34) Ai sensi dell'*art. 25, comma 1, della presente legge* (come sostituito dall'*art. 33, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56*) l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dello stesso, previsto dall'*art. 14*.

Art. 13

Registro della pesca professionale. ⁽³⁵⁾

1. È istituito il registro regionale dei pescatori professionali e delle imprese di pesca e delle navi e galleggianti intestatarie di licenza di pesca, nel quale si iscrivono coloro che intendono esercitare la pesca professionale. ⁽³⁶⁾

1-bis. Fino alla costituzione del registro di cui al comma 1 rimangono validi i registri provinciali. ⁽³⁷⁾

2. Le condizioni e le modalità generali dell'iscrizione nel registro della pesca professionale, nonché il modello dello stesso e le norme per la sua tenuta sono disciplinate dal regolamento regionale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).

3. La competente struttura della Giunta regionale, con periodicità semestrale, provvede a trasmettere i dati del registro al Ministero della Politiche agricole, alimentari e forestali, ai fini del rispetto della normativa europea in materia di registrazione delle navi da pesca. ⁽³⁸⁾

(35) Ai sensi dell'art. 25, comma 1, della presente legge (come sostituito dall'art. 33, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56) l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dello stesso, previsto dall'art. 14.

(36) Comma così modificato dall'art. 105, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge).

(37) Comma aggiunto dall'art. 105, comma 2, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge).

(38) Comma così sostituito dall'art. 105, comma 3, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Le province provvedono, con periodicità semestrale, a trasmettere copie del registro alla Regione Toscana ed al MIPAF, ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di registrazione delle navi da pesca.».

Art. 13-bis

Modalità di esercizio della pesca professionale, non professionale, subacquea e speciale ⁽³⁹⁾.

1. Il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), definisce le modalità di pesca, gli attrezzi utilizzati e le loro caratteristiche, nonché le taglie minime dei pesci ⁽⁴⁰⁾.

2. La pesca sportiva e quella ricreativa in mare sono esercitate senza licenza di pesca fatto salvo l'obbligo della comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2010 (Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare). Il pescato non può essere commercializzato ⁽⁴¹⁾.

3. L'uso del fucile per la pesca subacquea e di attrezzi simili è consentito solo ai maggiori di anni sedici.

4. La pesca del novellame è consentita solo ai fini di ricerca e di sperimentazione in acquacoltura o per il ripopolamento di aree marine o lacustri presenti nel territorio regionale. Per novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie viventi in mare e nelle acque interne non pervenute alle dimensioni indicate nel regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b). La pesca del novellame è autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale su presentazione di appositi programmi.

5. La pesca di *aphia minuta* (rossetto) e di *spicara smaris* (zerro) può essere autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale per periodi e zone definiti.

6. Le autorizzazioni della pesca a scopi scientifici possono essere concesse dalla competente struttura della Giunta regionale, su parere di ARPAT, solo alle università e agli istituti scientifici riconosciuti ⁽⁴²⁾.

(39) Rubrica così sostituita dall'art. 8, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Il testo originario era così formulato: «Modalità di esercizio della pesca professionale, sportiva, subacquea, speciale e a scopi scientifici.»

(40) Comma così modificato dall'art. 8, comma 2, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.

(41) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 3, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Il testo originario era così formulato: «2. La pesca sportiva in mare è esercitata senza licenza di pesca. I pescatori sportivi non possono commercializzare il pescato.»

(42) Articolo aggiunto dall'art. 12, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, della presente legge (come sostituito dall'art. 33 della suddetta L.R. n. 56/2009) l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dello stesso, previsto dall'art. 14.

Art. 14

Regolamenti di attuazione ⁽⁴³⁾.

1. La Giunta regionale approva:

a) uno o più regolamenti per l'attuazione degli articoli 12 e 13 relativi a:

1) numero massimo delle licenze di pesca concedibili, nonché le modalità per il rilascio e rinnovo delle stesse;

2) limitazioni temporanee delle attività di pesca per aree determinate;

3) modalità temporanee di utilizzo delle diverse attrezzature di pesca consentite;

4) delimitazioni delle aree marine e delle aree interne in cui sia possibile esercitare attività di allevamento;

5) condizioni e modalità di istituzione e di gestione del registro della pesca professionale;

b) uno o più regolamenti per l'attuazione dell'articolo 13-bis relativi alle modalità per l'esercizio:

- 1) della pesca professionale;
- 2) della pesca sportiva e ricreativa in mare;
- 3) della pesca subacquea;
- 4) della pesca speciale;
- 5) della pesca a scopi scientifici.

(43) Articolo così sostituito dall'art. 13, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 e dall'art. 9, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Per le norme transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 23, comma 1, della medesima legge. Il testo precedente era così formulato: «Art. 14. Regolamenti di attuazione. 1. La Giunta regionale approva:

- a) un regolamento per l'attuazione degli articoli 12 e 13;
- b) un regolamento per l'attuazione dell'articolo 13-bis che, in particolare, prevede:
 - 1) le norme da osservarsi nell'esercizio della pesca professionale;
 - 2) le norme da osservarsi nell'esercizio della pesca sportiva in mare;
 - 3) le modalità e le cautele per l'esercizio della pesca subacquea;
 - 4) le modalità di pesca speciale;
 - 5) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni della pesca a scopi scientifici.».

Art. 15 *Pesca sportiva.*

[1. Il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), stabilisce le norme da osservarsi nell'esercizio della pesca sportiva in mare, che comunque è esercitata senza licenza.

2. È fatto divieto ai pescatori sportivi di commercio del pescato] ⁽⁴⁴⁾.

(44) Articolo abrogato dall'art. 14, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56.

Art. 16
Pesca subacquea.

[1. La pesca con il fucile subacqueo e con attrezzi simili è consentita ai maggiori di anni sedici.

2. Il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), stabilisce cautele e modalità da osservarsi nell'esercizio della pesca subacquea] ⁽⁴⁵⁾.

⁽⁴⁵⁾ Articolo abrogato dall'art. 15, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56.

Sezione I - Disciplina delle attività di pescaturismo ⁽⁴⁶⁾

Art. 17
Pescaturismo.

1. Costituisce attività di pescaturismo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico ricreativo ⁽⁴⁷⁾.

2. Nelle attività di pescaturismo sono ricomprese:

a) l'osservazione dello svolgimento della pesca con i sistemi e gli attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell'imbarcazione usata;

b) lo svolgimento di pesca ricreativa mediante l'impiego degli attrezzi da pesca e i relativi limiti ⁽⁴⁸⁾;

c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero e delle lagune costiere ⁽⁴⁹⁾;

c-bis) la somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra ⁽⁵⁰⁾.

⁽⁴⁶⁾ Sezione aggiunta dall'art. 16, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56, unitamente alla relativa rubrica, comprendente gli articoli da 17 a 17-quinquies (come sostituito il primo e aggiunti i successivi dagli articoli da 17 a 21 della stessa legge).

⁽⁴⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Il testo originario era così formulato: «1. Costituisce attività di pescaturismo l'attività esercitata dall'imprenditore ittico singolo o associato in imprese o cooperative, con imbarcazioni da pesca e con l'accoglienza

di persone diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 e per la somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra.».

(48) Lettera così modificata dall'*art. 10, comma 2, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58*.

(49) Articolo così sostituito dall'*art. 17, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56* e inserito nell'ambito della sezione I (aggiunta dall'*art. 16* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 17. Pesca-turismo. 1. Nell'attività di pesca-turismo sono ricomprese:

a) lo svolgimento di pesca sportiva mediante impiego degli attrezzi da pesca e secondo i limiti previsti dal regolamento regionale;

b) lo svolgimento della pesca con i sistemi ed attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell'imbarcazione usata;

c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere, dei laghi e delle acque interne, anche mediante l'offerta di posti letto sia sulle imbarcazioni che nelle abitazioni dei pescatori professionali.

2. L'attività di pesca-turismo è disciplinata dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).».

(50) Lettera aggiunta dall'*art. 10, comma 3, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58*.

Art. 17-bis

Esercizio delle attività di pescaturismo ⁽⁵¹⁾.

1. L'imprenditore ittico, titolare di licenza di pesca, che intende esercitare l'attività di pescaturismo trasmette alla competente struttura della Giunta regionale, una comunicazione nella quale dichiara, in particolare: ⁽⁵²⁾

a) il possesso o la detenzione di un'imbarcazione munita di licenza di pesca o di licenza per l'esercizio della pesca subacquea professionale o di un'imbarcazione iscritta nel registro navale alla quinta categoria;

b) il possesso dell'autorizzazione all'imbarco di persone diverse dall'equipaggio, rilasciata dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca, ai sensi della normativa statale vigente;

c) l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra per le persone imbarcate;

d) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa per il personale imbarcato;

e) il possesso di una polizza assicurativa per le persone accolte a bordo.

2. L'imprenditore ittico tiene un registro sul quale sono annotate le persone imbarcate diverse dall'equipaggio.

(51) Articolo aggiunto dall'art. 18, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 nell'ambito della sezione I (aggiunta, a sua volta, dall'art. 16 della stessa legge) e poi così sostituito dall'art. 11, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Il testo originario era così formulato: «Art. 17-bis. Esercizio delle attività di pescaturismo. 1. L'imprenditore ittico che intende esercitare l'attività di pescaturismo presenta alla provincia di appartenenza una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), attestante in particolare:

a) il possesso o la detenzione di un'imbarcazione munita di licenza di pesca o di licenza per l'esercizio della pesca subacquea professionale o di un'imbarcazione iscritta nel registro navale alla quinta categoria;

b) l'eventuale offerta di ristorazione a bordo o a terra per le persone imbarcate;

c) il possesso dell'autorizzazione all'esercizio di pescaturismo rilasciata dalla capitaneria di porto, ai sensi della normativa statale vigente;

d) la principalità dell'attività di pesca rispetto all'attività di pescaturismo, come indicato all'articolo 17-ter;

e) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa per il personale imbarcato;

f) di aver stipulato una polizza assicurativa per le persone accolte a bordo.

2. La modulistica per la presentazione della dichiarazione è approvata dal dirigente della competente struttura regionale.

3. L'imprenditore ittico tiene un registro sul quale sono annotate le persone imbarcate, nonché il tempo dedicato alle attività di pescaturismo.».

(52) Alinea così modificato dall'art. 106, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge).

Art. 17-ter

Rapporto di principalità ⁽⁵³⁾.

[1. Il rapporto di principalità si intende realizzato quando il tempo dedicato all'esercizio della pesca è prevalente rispetto a quello derivante dall'esercizio delle attività di pescaturismo.

2. La principalità è dimostrata dall'imprenditore ittico con le annotazioni sul registro delle persone imbarcate ai fini di pescaturismo di cui all'articolo 17-bis, comma 3].

(53) Articolo dapprima aggiunto dall'art. 19, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 nell'ambito della sezione I (aggiunta, a sua volta, dall'art. 16 della stessa legge) e poi abrogato dall'art. 12, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.

Art. 17-quater

Limiti e modalità di esercizio dell'attività di pescaturismo.

1. L'attività di pescaturismo viene effettuata con:

a) imbarcazioni munite di licenza di pesca costiera locale, piccola pesca, con l'utilizzo degli attrezzi previsti dalla licenza;

b) imbarcazioni a disposizione dei pescatori subacquei professionali o iscritte nel registro navale alla quinta categoria.

2. Le attività di pescaturismo sono svolte con sistemi di pesca professionale previsti nella prescritta licenza di pesca o con attrezzi previsti per la pesca ricreativa ⁽⁵⁴⁾.

3. Per le imbarcazioni munite di licenza di pesca riportanti sistemi a traino l'attività di pescaturismo, con l'utilizzo di attrezzi da pesca professionale, deve essere svolta nei tempi e nei luoghi permessi dalla normativa vigente in materia di pesca professionale con le seguenti modalità:

a) può essere effettuata una sola cala giornaliera della durata di due ore e deve essere comunicata, anche preventivamente, alla capitaneria di porto l'inizio e la fine della cala;

b) può essere effettuata anche nei giorni festivi, fatti salvi il rispetto dei contratti di lavoro degli operatori imbarcati e del loro diritto al riposo, a condizione che l'imprenditore provveda al recupero dei giorni di riposo con la sosta in banchina dell'imbarcazione. L'uscita di pescaturismo nei giorni festivi o sabato deve essere comunicata alla capitaneria di porto;

c) può essere effettuata la pesca ricreativa anche nei periodi non consentiti alla pesca a strascico. In questo caso i sistemi a traino devono essere sbarcati o sigillati prima dell'inizio delle attività di pescaturismo, previa comunicazione alla capitaneria di porto senza recupero delle giornate di fermo pesca ⁽⁵⁵⁾.

4. Le unità adibite all'esercizio di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza i turisti imbarcati, oppure, in caso di necessità, in altro porto o area idonea all'ormeggio. Tale obbligo non sussiste qualora le attività di pescaturismo siano incluse in un pacchetto turistico o risultanti da un accordo scritto tra le parti conservato a bordo ⁽⁵⁶⁾.

5. Il numero massimo di persone imbarcabili oltre a quelle dell'equipaggio è stabilita nell'autorizzazione della capitaneria di porto e comunque non può essere superiore a dodici. È autorizzato l'imbarco di minori di anni quattordici se accompagnati da persone di età superiore ad anni diciotto.

6. Le attività di pescaturismo sono svolte anche nei giorni festivi in ore diurne e in ore notturne ⁽⁵⁷⁾.

(54) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.

(55) Lettera così modificata dall'art. 13, comma 2, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.

(56) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 3, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Il testo originario era così formulato: «4. Le unità adibite all'esercizio di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, oppure, in caso di necessità, in altro porto. È possibile derogare qualora le attività di pescaturismo sono incluse in un pacchetto turistico o comunque espressamente specificato nell'offerta turistica.».

(57) Articolo aggiunto dall'art. 20, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 nell'ambito della sezione I (aggiunta, a sua volta, dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 17-quinquies

Somministrazione alimenti e bevande a bordo o a terra.

1. La somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra è soggetta alle disposizioni del regolamento regionale emanato con [D.P.G.R. 1° agosto 2006, n. 40/R](#) (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

2. Gli alimenti somministrati devono essere in prevalenza provenienti dalla pesca del soggetto autorizzato.

3. Per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande a terra non è consentito l'utilizzo di strutture fisse ⁽⁵⁸⁾.

(58) Articolo aggiunto dall'art. 21, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 nell'ambito della sezione I (aggiunta, a sua volta, dall'art. 16 della stessa legge).

Sezione II - Disciplina dell'ittiturismo ⁽⁵⁹⁾

Art. 17-sexies

Itturismo ⁽⁶⁰⁾.

1. Nelle attività di itturismo sono ricomprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitati da imprenditori singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso.

(59) Sezione aggiunta dall'art. 22, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56, unitamente alla relativa rubrica, comprendente gli articoli da 17-sexies a 17-nonies (aggiunti, a loro volta, dagli articoli da 23 a 26 della stessa legge).

(60) Articolo dapprima aggiunto dall'art. 23, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 nell'ambito della sezione II (aggiunta, a sua volta, dall'art. 22 della stessa legge) e poi così sostituito dall'art. 14, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Per le norme transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 23, comma 2, della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 17-sexies. Itturismo. 1. Nelle attività di itturismo sono ricomprese le attività di ospitalità, somministrazione di alimenti e bevande, servizi ricreativi, culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, valorizzando gli aspetti socio-culturali del settore, esercitate dall'imprenditore ittico.».

Art. 17-septies

Esercizio dell'ittiturismo ⁽⁶¹⁾

1. L'imprenditore ittico che intende esercitare l'attività di itturismo presenta allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune ove si svolge l'attività di itturismo, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in cui dichiara, in particolare:

a) il titolo di proprietà o di disponibilità dei beni adibiti all'attività di itturismo e, nel caso di edifici, la loro conformità alle norme edilizie e igienico-sanitarie vigenti;

b) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa.

2. L'acquacoltore, nella SCIA, dichiara di realizzare il rapporto di principalità ai sensi dell'articolo 17-octies.

3. Lo SUAP comunica alla competente struttura della Giunta regionale le SCIA ricevute. ⁽⁶²⁾

4. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129, in attuazione delle disposizioni di cui agli *articoli 37 e 42 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40* (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

5. L'imprenditore ittico, di cui al comma 2, tiene un registro riportante le ore dedicate all'attività di ittiturismo e quelle dedicate all'attività di pesca.

(61) Articolo aggiunto dall'*art. 24, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56* nell'ambito della sezione II (aggiunta, a sua volta, dall'*art. 22 della stessa legge*) e poi così sostituito dall'*art. 15, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58*. Il testo originario era così formulato: «Art. 17-septies. Esercizio dell'ittiturismo. 1. L'imprenditore ittico che intende esercitare l'attività di ittiturismo presenta al comune di appartenenza tramite lo sportello unico delle attività produttive (SUAP), di cui all'*articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*), una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'*articolo 19 della L. 241/1990* attestante in particolare:

a) la principalità dell'attività di pesca rispetto all'attività di ittiturismo così come indicato all'articolo 17-octies;

b) il titolo di proprietà o di disponibilità dei beni adibiti all'attività di ittiturismo e nel caso di edifici la loro conformità alle norme edilizie e igienico-sanitarie previste;

c) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa.

2. Il comune comunica alla provincia le dichiarazioni ricevute.

3. La modulistica per la presentazione della dichiarazione è approvata dal dirigente della competente struttura regionale.

4. L'imprenditore ittico tiene un registro riportante le ore dedicate all'attività di ittiturismo e quelle dedicate all'attività di pesca.».

(62) Comma così modificato dall'*art. 107, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20*, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 112 della medesima legge*).

Art. 17-octies
Rapporto di principalità ⁽⁶³⁾.

1. Il rapporto di principalità si intende realizzato quando il tempo dedicato all'esercizio dell'attività di acquacoltura è prevalente rispetto a quello dedicato all'esercizio dell'attività di ittiturismo ⁽⁶⁴⁾.

2. La principalità è dimostrata dall'acquacoltore con l'annotazione, sul registro di cui all'articolo 17-septies, comma 5, delle ore dedicate all'attività di ittiturismo ⁽⁶⁵⁾.

⁽⁶³⁾ Articolo aggiunto dall'art. 25, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 nell'ambito della sezione II (aggiunta, a sua volta, dall'art. 22 della stessa legge).

⁽⁶⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.

⁽⁶⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 16, comma 2, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Il testo originario era così formulato: «2. La principalità è dimostrata dall'imprenditore ittico con l'annotazione sul registro di cui all'articolo 17-septies, comma 4, delle ore dedicate all'attività di ittiturismo.».

Art. 17-novies
Limiti e modalità di esercizio dell'ittiturismo ⁽⁶⁶⁾.

1. L'attività di ospitalità è esercitata, fino a un massimo di dodici posti letto, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore ittico.

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata utilizzando immobili di proprietà dell'imprenditore ittico o nella disponibilità dello stesso, sia in locali chiusi che in spazi aperti. Possono essere usate dall'imprenditore ittico anche strutture galleggianti fisse specificamente attrezzate per la somministrazione di alimenti e bevande. Il limite massimo è di trenta coperti.

3. Per le cooperative, le società e i consorzi di pescatori e di acquacoltori, l'attività di ospitalità e di somministrazione di alimenti e bevande fino a dodici persone può essere svolta in immobili nella loro disponibilità, nonché in strutture nella disponibilità di ciascuno dei soci titolari di licenza di pesca ⁽⁶⁷⁾.

3-bis. L'esclusiva somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta in immobili o in strutture nella disponibilità della cooperativa, della società o del consorzio di pescatori e di acquacoltori con trenta coperti per ogni licenza di pesca intestata alla cooperativa, alla società o al consorzio o a ciascun socio e comunque fino a un massimo di trecento coperti in un unico locale. Per la

somministrazione di alimenti e bevande possono essere usate imbarcazioni e strutture galleggianti anche fisse specificamente attrezzate ⁽⁶⁸⁾.

4. Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata dall'imprenditore ittico congiuntamente a quella di ospitalità è consentito, purché sia disponibile uno spazio comune e limitatamente al numero di ospiti che pernottano, l'uso della cucina dell'abitazione.

5. Per la somministrazione di alimenti e bevande l'imprenditore ittico deve usare in prevalenza prodotti aziendali o comunque prodotti reperiti presso aziende ittiche e agricole regionali.

6. La somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alle disposizioni del [D.P.G.R. n. 40/R del 2006](#).

7. I servizi ricreativi e culturali sono esercitati con l'utilizzo di immobili di proprietà o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore ittico nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza e sulle norme igienico-sanitarie ⁽⁶⁹⁾.

⁽⁶⁶⁾ Intestazione così modificata dall'[art. 49, comma 1, L.R. 9 agosto 2016, n. 58](#).

⁽⁶⁷⁾ Comma così sostituito dall'[art. 17, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58](#). Il testo originario era così formulato: «3. Per le cooperative, le società e i consorzi di pescatori e di acquacoltori, l'attività di ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande fino a dodici persone può essere svolta in immobili di proprietà o in strutture nella disponibilità di ciascuno dei soci proprietari di una licenza di pesca, mentre l'esclusiva somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta in immobili di proprietà o in strutture nella disponibilità della cooperativa, della società o del consorzio con trenta coperti per socio proprietario di licenza di pesca e comunque fino a un massimo di trecento coperti in un unico locale. Per la sola somministrazione di alimenti e bevande possono essere usate imbarcazioni e strutture galleggianti anche fisse specificamente attrezzate.».

⁽⁶⁸⁾ Comma aggiunto dall'[art. 17, comma 2, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58](#).

⁽⁶⁹⁾ Articolo aggiunto dall'[art. 26, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56](#) nell'ambito della sezione II (aggiunta, a sua volta, dall'[art. 22 della stessa legge](#)).

Art. 18

Pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zero.

[1. Il novellame è costituito dagli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nel regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).

2. La pesca del novellame è consentita ai soli fini di ricerca con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).

3. La pesca del novellame di sarda (bianchetto), inderoga a quanto previsto dal comma 2, può essere autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale per un periodo limitato di ciascun anno, previo parere vincolante del MIPAF rilasciato in conformità all'ordinamento comunitario in materia di permessi di pesca speciali.

4. La pesca di *aphia minuta* (rossetto) e di *spicara smaris* (zerro) può essere autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale per periodi e zone definiti dal programma regionale di cui all'articolo 7, con gli attrezzi e le modalità disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b)] ⁽⁷⁰⁾.

(70) Articolo abrogato dall'art. 27, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56.

Art. 19

Pesca a fini scientifici.

[1. La struttura competente della Giunta regionale, su parere dell'ARPAT, può autorizzare le Università e gli istituti scientifici riconosciuti ad effettuare a scopo di studio e ricerca scientifica le catture degli organismi marini.

2. Le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla pesca a fini scientifici sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b)] ⁽⁷¹⁾.

(71) Articolo abrogato dall'art. 28, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56.

Capo-III bis - Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare ⁽⁷²⁾

Art. 19-bis

Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare ⁽⁷³⁾.

1. L'esercizio dell'attività di acquacoltura in mare è soggetto a SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare allo SUAP

competente per territorio. Nella SCIA l'imprenditore dichiara, in particolare, il possesso della concessione demaniale per l'installazione degli impianti.

2. L'attività di acquacoltura in mare è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal [decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148](#) (Attuazione della [direttiva 2006/88/CE](#) relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie), e dal regolamento emanato con [decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R](#) (Regolamento di attuazione del regolamento "CE" n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento "CE" n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

3. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita con decreto del dirigente del competente settore della Giunta regionale.

(72) Partizione inserita dall'art. 5, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26.

(73) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26.

Art. 19-ter

Concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura ⁽⁷⁴⁾.

1. La concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura è rilasciata dal comune, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#)), nel rispetto delle normative ambientali e di sicurezza della navigazione, previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica, mediante pubblicazione di un avviso che individua lo specchio acqueo, oppure su istanza di parte resa di evidenza pubblica mediante pubblicazione di un avviso.

2. La durata della concessione demaniale è stabilita sulla base di un piano economico finanziario degli investimenti e dei relativi costi da ammortizzare, presentato nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, per un periodo comunque non superiore ad anni quindici.

(74) Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26.

Art. 19-quater
Norme transitorie ⁽⁷⁵⁾.

1. La presentazione della SCIA di cui all'articolo 19-bis non è necessaria per gli impianti di acquacoltura in mare in esercizio alla data di entrata in vigore del presente articolo.
2. Ai procedimenti finalizzati all'esercizio dell'attività di acquacoltura in mare in corso e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis.

(75) Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26.

Capo IV - Vigilanza e sanzioni

Art. 20
Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata, oltre che ai soggetti a ciò preposti dalla legislazione statale vigente con i quali la Regione può stipulare specifici protocolli, alla Regione stessa, salvo quanto previsto al comma 1-bis ⁽⁷⁶⁾.
 - 1-bis. La vigilanza sull'applicazione della sezione II del capo III e del capo III-bis della presente legge è affidata, oltre che ai soggetti a ciò preposti dalla legislazione statale vigente, ai comuni ⁽⁷⁷⁾.
 2. Quando lo richiedano i soggetti preposti alla vigilanza, i pescatori e gli altri addetti alle attività di cui alla presente legge consentono l'ispezione delle navi, dei contenitori, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto di cui abbiano l'uso o la detenzione.
-

(76) Comma così modificato dall'art. 29, comma 1, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56, dall'art. 18, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58 e dall'art. 108, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge).

(77) Comma dapprima aggiunto dall'art. 29, comma 2, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 e poi così modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26.

Art. 21

Sanzioni amministrative ⁽⁷⁸⁾

1. Salvo quanto previsto ai commi da 2 a 8 per le violazioni delle norme previste dalla presente legge e dai regolamenti di cui all'articolo 14 si applicano le sanzioni di cui al [decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, a norma dell'[articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96](#)).

2. Chiunque esercita l'attività di pescaturismo senza la comunicazione di cui all'articolo 17-bis, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.

3. Chiunque viola quanto prescritto all'articolo 17-bis, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.

4. Chiunque esercita l'attività di pescaturismo in violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 17-quater e 17-quinquies è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.

5. Chiunque esercita l'attività di ittiturismo senza titolo abilitativo in violazione dell'articolo 17-septies, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.

6. L'acquacoltore che viola quanto prescritto all'articolo 17-septies, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.

7. L'acquacoltore che non rispetta il rapporto di principalità prescritto all'articolo 17-octies è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.

8. Chiunque esercita l'attività di ittiturismo in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 17 novies è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00 ⁽⁷⁹⁾.

8-bis. Chiunque esercita l'attività di acquacoltura in mare senza titolo abilitativo in violazione dell'articolo 19-bis è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00 ⁽⁸⁰⁾.

9. L'ente competente all'irrogazione e all'introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17-bis, 17-quater e 17-quinquies è la Regione. ⁽⁸¹⁾

10. L'ente competente all'irrogazione e all'introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17-septies, 17-octies, 17-novies e 19-bis, è il comune ⁽⁸²⁾.

11. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 2 a 8 si osservano le disposizioni di cui alla [legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81](#) (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

(78) Articolo così sostituito dall'art. 30, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 e dall'art. 19, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Il testo precedente era così formulato: «Art. 21. Sanzioni amministrative. 1. Si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi esercitando la pesca professionale pesca quantità superiori a quelle autorizzate per ciascuna specie dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b);

b) sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00 per chi esercita la pesca professionale con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti vietati o non espressamente permessi dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b);

c) sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 in caso di commercio del pescato da parte di soggetti diversi dai pescatori professionali;

d) sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la pesca sportiva in violazione di quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b);

e) sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per chi esercita la pesca subacquea in violazione di quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b);

f) sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi esercita la pesca professionale in violazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 12, comma 5-ter;

g) sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00 per chi esercita le attività di pescaturismo e di ittiturismo in violazione degli articoli 17-bis, 17-septies;

h) sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00 per la violazione degli articoli 17-quater, 17-quinquies e 17-novies;

i) sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi esercita la pesca e il commercio del novellame in violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b);

j) sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi esercita la pesca a fini scientifici in violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale) e alla [legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81](#) (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

3. Gli enti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione delle norme della presente legge e all'introito delle somme riscosse sono le province rispettivamente competenti sulla fascia marina antistante il loro territorio, salvo l'irrogazione e l'introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17-septies e 17-nonies che spetta ai comuni.».

(81) Comma così modificato dall'art. 109, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge).

(80) Comma inserito dall'art. 10, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26.

(79) Comma così modificato dall'art. 49, comma 2, L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

(82) Comma dapprima modificato dall'art. 49, comma 2, L.R. 9 agosto 2016, n. 58 e poi così sostituito dall'art. 10, comma 2, L.R. 30 maggio 2018, n. 26. Il testo precedente era così formulato: «10. L'ente competente all'irrogazione e all'introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17-septies, 17-octies e 17 novies è il comune.».

Art. 22 *Confisca* ⁽⁸³⁾.

[1. Salvo che le infrazioni costituiscano illecito penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del pescato, nonché degli attrezzi, esclusa l'imbarcazione, utilizzati per commettere la violazione.

2. La confisca di cui al comma 1 è disposta con l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, ovvero, qualora si sia proceduto al pagamento in misura ridotta, tramite apposita ordinanza].

(83) Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.

Art. 23 *Monitoraggio e valutazione.*

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale riferisce al Consiglio, entro il primo semestre di ciascun anno, sull'attuazione della legge stessa e sui risultati ottenuti in termini di sostegno e valorizzazione della pesca marittima e acquacoltura.

2. A tal fine la Giunta presenta alla commissione consiliare competente una relazione comprendente tra l'altro:

a) tempi e forme delle azioni intraprese per il coordinamento con Stato, Comunità europea e altre regioni;

b) descrizione degli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 7 ⁽⁸⁴⁾;

c) criteri e procedure adottati per il riconoscimento dei distretti di pesca e acquacoltura, numero dei distretti riconosciuti e descrizione di massima delle iniziative da loro intraprese;

d) misura in cui i potenziali utenti hanno usufruito del rilascio o rinnovo della licenza di pesca e dell'iscrizione nel registro della pesca professionale;

e) dati relativi alle autorizzazioni rilasciate per la pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zero o per la pesca a fini scientifici;

f) suddivisione delle sanzioni irrogate per livello di importo, tipo di infrazione e localizzazione geografica.

(84) Lettera così modificata dall'art. 31, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56.

Capo V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 24

Norma finanziaria ⁽⁸⁵⁾.

1. Gli interventi di cui all'articolo 7 sono definiti, con gli atti della programmazione regionale in coerenza con gli stanziamenti di bilancio. ⁽⁸⁶⁾.

(85) Articolo così sostituito dall'art. 32, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56. Il testo originario era così formulato: «Art. 24. Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, decorrenti dall'anno 2006, si fa fronte tramite l'utilizzo delle risorse allocate nei fondi speciali iscritti nel bilancio di previsione 2005 alla unità previsionale di base (UPB) n. 741 "Fondi - spese correnti" per l'importo di euro 885.747,75 e alla UPB n. 743 "Fondi - spese di investimento" per l'importo di euro 2.213.332,25.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

3. Le risorse provenienti dallo Stato finalizzate alle azioni previste dalla presente legge sono allocate in apposito fondo per gli interventi per la pesca professionale e l'acquacoltura e si aggiungono ai finanziamenti previsti dal presente articolo.».

(86) Comma prima modificato dall'art. 21, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58 e poi così sostituito dall'art. 110, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai

sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Gli interventi di cui all'articolo 7 sono finanziati, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PRAF di cui all'*articolo 2 della L.R. n. 1/2006*».

Art. 25

Disposizioni transitorie e finali.

1. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) ⁽⁸⁷⁾.

1-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui articolo 13-bis della presente legge decorre dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) ⁽⁸⁸⁾.

2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 cessano di avere applicazione le disposizioni normative che regolano gli stessi oggetti della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi ⁽⁸⁹⁾.

3. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni statali vigenti ⁽⁹⁰⁾.

(87) Comma così modificato dall'*art. 22, commi 1 e 2, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58*.

(88) Comma aggiunto dall'*art. 22, comma 3, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58*.

(89) Comma così modificato dall'*art. 22, comma 4, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58*.

(90) Articolo così sostituito dall'*art. 33, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56*. Il testo originario era così formulato: «Art. 25. Disposizioni transitorie e finali. 1. L'efficacia delle disposizioni di cui al titolo III e titolo IV della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 14.

2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 14 cessano di avere applicazione in Toscana le discipline statali legislative e regolamentari che regolano gli stessi oggetti della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi.

3. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni statali vigenti.

4. In sede di prima attuazione della presente legge, la Giunta regionale, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7 comma 2, può proporre al Consiglio regionale l'approvazione di programmi annuali.».